

Regime di aiuto per investimenti produttivi - Decreto MSE 23-07-2009

Il decreto ministeriale del 23 luglio 2009 ha istituito un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi riguardanti le aree tecnologiche individuate dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Obiettivi

L'articolo 1, comma 845, della **legge 27 dicembre 2006, n. 296** (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni ha stabilito che il ministro dello Sviluppo economico potesse istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria per la realizzazione di **investimenti produttivi** in specifiche aree tecnologiche e, in particolare, per gli investimenti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di **innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale**.

Il regime è stato istituito con il **decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 luglio 2009**, pubblicato nella G.U.R.I. n. 278 del 28 novembre 2009, che ha stabilito i criteri, le condizioni e le modalità di concessione di agevolazioni in favore della realizzazione di investimenti produttivi, riguardanti le aree tecnologiche individuate dall'articolo 1, comma 842 della predetta legge n. 296/2006, cioè:

efficienza energetica,
mobilità sostenibile,
nuove tecnologie della vita,
tecnologie per il made in Italy,
tecnologie innovative per i beni e le attività culturali,
e per interventi ad esse connessi e collegati, finalizzati a:

- a) sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione;
- b) industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale;
- c) realizzazione di programmi di investimento volti al risparmio energetico e/o alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate;
- d) perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale.

Le agevolazioni possono essere concesse a fronte di programmi di investimento riconducibili:


alla realizzazione di nuove unità produttive;
all'ampliamento di unità produttive esistenti
alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

Beneficiari

Le imprese destinatarie degli interventi previsti dal decreto devono possedere i seguenti **requisiti**:

1. essere regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese;
2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
3. trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
4. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
5. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, delle prevenzioni degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
6. non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal MSE,
7. aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero dello sviluppo economico un ordine di recupero;
8. non trovarsi in condizione tali da risultare impresa in difficoltà.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 aprile 2010, che modifica il decreto del 23 luglio 2009, ha esteso le attività ammissibili anche al settore Turismo.



Risorse e forme di aiuto

Le agevolazioni possono essere concesse nella forma di contributo in conto impianti e/o in conto interessi e/o finanziamento agevolato e/o garanzia.

Il **contributo in conto interessi** è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura finanziaria del programma, non superiore al **75%** delle spese ammissibili, con una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati:

- ad apportare un **contributo finanziario**, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, **pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili** riguardanti le immobilizzazioni
- e sono tenuti all'obbligo del **mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni**, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione.

Le **spese ammissibili** devono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, che riguardano nello specifico:

- **il suolo aziendale e le sue sistemazioni;**
- **opere murarie e assimilate;**
- **infrastrutture specifiche aziendali;**
- **macchinari, impianti e attrezzature varie** nuove di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; **mezzi mobili** strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti; per il trasporto sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
- **programmi informatici** commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, **brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate** concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo;
- per le PMI sono ammissibili le spese relative a **consulenze** connesse al programma di investimento.

Procedure

Il Ministero stabilisce in relazione a ciascuna tipologia di intervento, con propri decreti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

